

NR. 14 ANNO 2018

Venerdì 06 aprile



# Prometheus

## Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

### IN QUESTO NUMERO

1. L'imposta di soggiorno richiede il preventivo inserimento del comune negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte
2. Calcolo del quorum in consiglio comunale e tutela delle minoranze: una recente sentenza di interesse
3. Elezioni Comunali 10 giugno 2018: relazione di fine mandato
4. L'accesso civico non può essere utilizzato per paralizzare l'attività degli uffici

## **1. L'imposta di soggiorno richiede il preventivo inserimento del comune negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte**

L'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo n. 23/2011 dispone che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno"*.

La norma deve essere letta secondo il cono prospettico dei principi di cui all'art. 23 Cost., che pone la riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni patrimoniali; tale riserva costituisce uno dei principi cardine dell'obbligazione tributaria, ponendosi quale garanzia del cittadino sulle scelte di rilevanza tributaria di una manifestazione di ricchezza; il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost. opera, quindi, sul piano formale, per cui è la legge istitutiva del prelievo tributario che deve disciplinarne gli aspetti fondamentali, individuandone i soggetti passivi (o i criteri per identificarli), il presupposto e la misura del tributo, attraverso l'indicazione dell'aliquota massima o la fissazione dei criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'Autorità chiamata ad applicare l'imposta.

Ciò posto, in relazione alla citata norma, la giurisprudenza ha osservato in più occasioni (cfr., ad esempio, TAR Toscana, sez. I, sent. 5 maggio 2017, n. 647; TAR Molise, sent. 25 luglio 2014, n. 477) che il fatto suscettibile di valutazione economica ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno è connesso a una spesa, quella turistica, non avente carattere d'indispensabilità e che costituisce espressione di una manifestazione non meramente fittizia di ricchezza, che trova la propria giustificazione, secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'esigenza che i soggetti non residenti nel territorio comunale partecipino ai costi pubblici determinati dalla fruizione del patrimonio culturale e ambientale, anche in funzione di una migliore sostenibilità dei flussi di visitatori e, quindi, in virtù di una vocazione turistica del Comune interessato dall'applicazione dell'imposta, non generica, ma specificamente accertata dalla Regione attraverso l'inserimento dell'ente locale nell'elenco previsto

dal ripetuto art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 (cfr. Corte Cost. 15 aprile 2008, n. 102, sull'imposta di soggiorno sarda).

Ne consegue che, anche per ragioni di ordine costituzionale, riveste carattere fondamentale l'accertamento dell'effettiva vocazione turistica del Comune nel quale si intenda istituire l'imposta di soggiorno; accertamento che l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 ha rimesso all'esclusivo scrutinio della Regione (con l'eccezione delle Unioni di Comuni e dei capoluoghi di Provincia per i quali vige una sorta di presunzione di legge), con una disposizione da ritenersi ragionevole e volta a conservare la corrispondenza tra carattere prevalentemente turistico del soggiorno dei non residenti e imposizione tributaria.

Peraltro, l'attribuzione alla Regione del compito di predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l'imposta di soggiorno, si inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall'art. 117 Costituzione che, nell'ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario; coordinamento che, nel caso di specie, si realizza attraverso la predisposizione degli elenchi previsti dall'art. 4 citato attraverso i quali la Regione decide quali siano i Comuni che, per vocazione turistica, possono istituire l'imposta di soggiorno.

Di conseguenza, in mancanza di tale elenco o dell'inclusione del Comune nello stesso, è illegittima la delibera del Consiglio comunale istitutiva dell'imposta di soggiorno (TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. 27 marzo 2018, n. 838).

## **2. Calcolo del quorum in consiglio comunale e tutela delle minoranze: una recente sentenza di interesse**

Come è noto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), *"Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste"*.

In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza (cfr. TAR Molise, sent. 6 marzo 2018, n. 119), non deve utilizzarsi il criterio dell'arrotondamento per eccesso laddove nel calcolo del quinto dei consiglieri nel caso in cui si è dinanzi ad un quoziente con decimali: al contrario, deve utilizzarsi quello del arrotondamento al ribasso.

E ciò in quanto è necessario tutelare la minoranza nell'esercizio di una sua prerogativa che, al contrario, potrebbe essere impossibile da esercitare nel caso di arrotondamento per eccesso.

Nella medesima pronuncia i giudici molisani hanno anche affermato che:

- in primo luogo deve ritenersi che il Consiglio comunale sia titolare del potere di dettagliare i criteri relativi al funzionamento del Consiglio stesso anche con riguardo alla materia dei resti;
- in secondo luogo deve ritenersi, altresì, che in materia debbano trovare prioritaria considerazione i fondamentali principi che regolano la dialettica democratica tra cui, anche quello della tutela della minoranza.

### **3. Elezioni Comunali 10 giugno 2018: relazione di fine mandato**

Il Ministero dell'Interno con proprio decreto del 30 marzo 2018 ha fissato nel prossimo 10 di giugno la data delle prossime elezioni comunali. Saranno 797 i comuni impegnati nelle consultazioni amministrative e, conseguentemente, impegnati con l'adempimento concernente la relazione di fine mandato. Il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"*, ha prorogato i termini per la presentazione della relazione di fine mandato: l'articolo 11 del decreto legge, infatti, stabilisce che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e non più entro il novantesimo giorno come era invece previsto dall'articolo 4 del d. lgs. n. 149/2011. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della

relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Infine, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

#### **4. L'accesso civico non può essere utilizzato per paralizzare l'attività degli uffici**

Come è noto, l'accesso civico di cui al D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, costituisce uno forte strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della loro partecipazione all'attività amministrativa.

Tuttavia, come affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 9 marzo 2018, n. 669, tale strumento non può essere impiegato in maniera distorta e divenire causa di intralcio all'azione della pubblica amministrazione né in contrasto con il principio di buona fede previsto in via generale dall'art. 1175 del codice civile.

Di conseguenza, è stato ritenuto illegittimo il comportamento di un cittadino che, invocando proprio l'accesso civico, ha presentato un elevatissimo numero di richieste di accesso allo stesso Comune in un limitato arco temporale, proprio perché in evidente contrasto con i richiamati principi di buona fede e che finisce per costringere l'amministrazione ad uno sforzo straordinario, che ne aggrava l'ordinaria attività.

La stessa Autorità Anticorruzione (ANAC), nelle proprie Linee Guida approvate con determinazione n. 1309 del 28.12.2016, ha reputato non ammissibile la c.d. richiesta massiva, vale a dire quella *"manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione"* (cfr. il punto 5 dell'Allegato alle Linee Guida).

**Interdata Cuzzola Srl**

Via del Gelsomino, 37 89128 Reggio Calabria (RC) Tel. 0965 28125 Fax 0965 1870378

[direzione@cuzzola.it](mailto:direzione@cuzzola.it); Pec: [direzione@pec.cuzzola.it](mailto:direzione@pec.cuzzola.it);

Iscrizione Registro delle Imprese CCIAA Reggio di Calabria n.116134

C.F. e P.IVA 01153560808

Capitale sociale 10.000,00 i.v.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 14/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO “PROMETHEUS” CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:  
[SEGRETERIA@CUZZOLA.IT](mailto:SEGRETERIA@CUZZOLA.IT) - [WWW.CUZZOLA.IT](http://WWW.CUZZOLA.IT)